

Foglio informativo relativo al servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazione, certificazioni

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Banca Montepaone - Credito Cooperativo s.c.

Via Padre Pio, 27 - 88060 - Montepaone (CZ)

Tel. : 0967/576941-2 - Fax: 0967/576221

Sito web: www.bccdimontepaone.it - Email: segreteria@bancamontepaone.it - PEC: 08126.bcc@actalisertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Catanzaro n. 125202

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4996, Cod. ABI: 08126.5

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A151352

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazione, certificazione

I servizi riportati nel presente foglio informativo sono a sé stanti, non fanno parte di prodotti specifici e non risultano regolati da alcun contratto o accordo scritto, ma rivengono da richieste che il cliente può avanzare alla Banca direttamente allo sportello o che nascono in conseguenza della prestazione di altri servizi.

Il servizio di richiesta di copia di documentazione di cui all'art. 119 tub prevede che la Banca fornisca, entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni, al cliente che lo richieda o agli aventi diritto (ad es. eredi) copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Detto servizio di rilascio di copia di documentazione prevede che al cliente possano essere addebitati solo i costi di produzione della documentazione richiesta, salvo che si tratti di richiesta di certificazioni o dichiarazioni o altri documenti che non rientrano tra quelli di cui all'art. 119 TUB.

In ogni caso, al momento della richiesta, verrà fornito al cliente un preventivo del costo che dovrà sostenere per ottenere la documentazione richiesta. Il preventivo deve essere accettato per iscritto dal cliente.

Condizioni economiche

Richiesta documenti	
Voci di costo	Importi massimi
Copia di documenti/contabili in forma cartacea archiviati presso la Banca	Costi di produzione sostenuti
Copia di documenti/contabili in forma cartacea archiviati presso soggetto esterno	Costi di produzione sostenuti
Copia di estratti conto anno in corso	0,00 eur
Copia di estratti conto corrente antecedenti gli ultimi due anni	25,00 eur
Copia di estratti conto depositi a risparmio antecedenti gli ultimi due anni	25,00 eur
Ristampa contabili da procedura informatica	5,00 eur
Copia contabili archiviate nella documentazioni di cassa	10,00 eur
Fotocopia assegni disponibili presso la Banca	5,00 eur
Fotocopia assegni disponibili presso altri corrispondenti	10,00 eur

Dichiarazioni	
Voci di costo	Importi massimi
Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori	30,00 eur
Rilascio attestati e/o dichiarazioni (referenze bancarie, attestazioni di capacità finanziaria etc)	25,00 eur
Dichiarazione di sussistenza debito/credito	25,00 eur

Certificazioni	
Voci di costo	Importi massimi
Certificati interessi passivi	10,00 eur
Certificati ai fini calcolo ISEE	0,00 eur

Altro	
Voci di costo	Importi massimi
Valutazione documentazione successoria e liquidazione attività intestata a clienti deceduti	30,00 eur

Reclami

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca Montepaone - Credito Cooperativo s.c. - Via Padre Pio, 27 - 88060 - Montepaone (CZ), mail reclami@bancamontepaone.it e PEC 08126.bcc@actalisertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Legenda

Costo per documento

Il costo "per documento" si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono.
Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento.